



*Sez. Gioia del Colle
"Donato Boscia"*

Club Alpino Italiano – Sezione di Gioia del Colle “Donato Boscia”
Via Donato Boscia, 17 – 70023 Gioia del Colle (Ba)

Sottosezione di Lecce

REGOLAMENTO DELLA SOTTOSEZIONE C.A.I. di Lecce

INDICE GENERALE

Titolo I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – NATURA – SCOPI	pag. 2
Titolo II SOCI	pag. 2 - 3
Titolo III ORGANI DELLA SOTTOSEZIONE	pag. 3
Assemblea	pag. 3
Consiglio Direttivo	pag. 4
Reggente	pag. 6
Tesoriere e Segretario	pag. 6
Titolo IV CARICHE SOCIALI	pag. 6
Titolo V PATRIMONIO	pag. 6
Titolo VI AMMINISTRAZIONE	pag. 7
Titolo VII TRASFORMAZIONE IN SEZIONE	pag. 7
Titolo VIII SCIoglimento DELLA SOTTOSEZIONE	pag. 7
Titolo IX CONTROVERSIE	pag. 7
Titolo X DISPOSIZIONI FINALI	pag. 8

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – NATURA - SCOPI

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita ai sensi dell'art. VI.3 dello statuto e del regolamento Generale del Club alpino Italiano la Sottosezione CAI di Lecce, che assume la seguente denominazione: **Club Alpino Italiano – Sezione di Gioia del Colle “Donato Boscia” – Sottosezione di**

La Sottosezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti ed è soggetto di diritto privato.

Essa ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Natura

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità.

È una Sottosezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.) della Sezione di Gioia del Colle “Donato Boscia” di cui fa parte integrante agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'Assemblea dei Delegati.

Essa uniforma il proprio Regolamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I. ed allo Statuto della Sezione di appartenenza.

Ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della Sezione di appartenenza e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza.

La Sottosezione non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Art. 3 - Scopi

La Sottosezione ha per scopo la promozione, in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio della natura, specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale e di tutte le attività previste dallo Statuto del Club Alpino Italiano. Per conseguire tali scopi essa svolge tutte le attività previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I. nonché dallo Statuto della Sezione di appartenenza.

La Sottosezione non possiede soggettività propria, ma può gestire il proprio programma di attività, facendo partecipi tutti i Soci Sezioni e Sottosezioni.

I programmi di attività della Sottosezione dovranno avere in ogni caso la preventiva approvazione della Sezione di appartenenza.

I programmi di tutte le attività, verranno compilati a cura dei referenti delle uscite, nominati dal Reggente della Sottosezione con comprovate doti di esperienza sia teorica che pratica, su un modello base predisposto dalla Sezione. Qualsiasi altro formato inviato, non verrà preso in considerazione. Le uscite confermate dovranno essere puntualmente pubblicate sui canali di comunicazione della Sezione con almeno tre giorni di preavviso, in modo tale da permettere a tutti i Soci la visione e l'eventuale partecipazione.

TITOLO II - SOCI

Art. 4 - Soci della Sottosezione

I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione.

Sono considerati Soci della Sottosezione tutti i Soci che richiedono l'iscrizione al C.A.I., ovvero effettuano il rinnovo annuale della quota sociale, tramite la Sottosezione o direttamente presso la Sezione.

Art. 5 - Categorie di Soci

Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, ordinari juniores, familiari e giovani. Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.

Partecipano all'attività della Sottosezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari, i Soci C.A.I. appartenenti alle Sezioni nazionali in regola con il tesseramento CAI.

Il Socio della Sottosezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti o benemeritenze nell'attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione di appartenenza.

Art. 6 - Diritti e doveri del Socio

I diritti e i doveri del Socio sono quelli sanciti dall'Art. II.4 dello Statuto del C.A.I. e dall'Art. II.IV.1 del Regolamento Generale del C.A.I., da cui si richiamano in particolare i seguenti contenuti:

- i Soci, purché maggiorenni, hanno il diritto di voto sia nelle Assemblee della loro Sottosezione, sia in quelle della Sezione di appartenenza, ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo;
- i Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sottosezione, né della Sezione di appartenenza, anche in caso di loro scioglimento e liquidazione;
- non è ammessa la distribuzione ai Soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sottosezione, né della Sezione di appartenenza.

Art. 7 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza, anche tramite la Sottosezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo predisposto dalla Sezione. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Art. 8 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione di appartenenza, anche tramite la Sottosezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale e della copia del Regolamento sottosezionale che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) gli eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale e sottosezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni, comprese quelle tramite il/i gruppo/i istituzionali.

Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale. Il Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio, anche tramite la Sottosezione.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione di appartenenza alla quale si era iscritti, delle quote associative annuali arretrate. Il pagamento può avvenire anche tramite la Sottosezione. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

Art. 9 - Durata

La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sottosezione, se non da questa autorizzate e, a sua volta, autorizzate dalla Sezione di appartenenza.

Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sottosezione, previa autorizzazione della Sezione di appartenenza, o dal C.A.I.

Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 10 - Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza, anche tramite la Sottosezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione, anche tramite una sua Sottosezione.

Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi.

Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 11 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Art. 12 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza, anche su indicazione della Sottosezione, può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento Disciplinare.

Art. 13 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento Disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III – ORGANI DELLA SOTTOSEZIONE

Art. 14 - Organi della Sottosezione

Sono organi della Sottosezione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Reggente;
- il Segretario,
- il Tesoriere.

ASSEMBLEA

Art. 15 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sottosezione, essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta il Regolamento della Sottosezione e delibera sulle modifiche dello stesso;
- elegge il Consiglio Direttivo scegliendo i membri tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sottosezione, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, escluso il voto per corrispondenza;

- approva annualmente l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci consuntivo e preventivo e la relazione del Reggente;
- delibera sullo scioglimento della Sottosezione stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque Soci.

Art. 16 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea ordinaria dei Soci viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 31 gennaio, per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali; l'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea, deve essere esposto nella sede sociale e comunicato a ciascun Socio della Sottosezione, avente diritto, per posta elettronica all'indirizzo indicato nella scheda d'iscrizione. Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

Art. 17 - Partecipazione all'Assemblea dei Soci

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso; i minori di età possono assistere all'Assemblea, ma non hanno diritto al voto.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato non può portare più di una delega.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo al prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. È escluso il voto per corrispondenza.

Alle Assemblee dei Soci della Sottosezione deve essere invitato anche il Presidente della Sezione di appartenenza o un suo delegato.

Art. 18 - Presidente e Segretario dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, tre Scrutatori. Spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 19 - Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

La deliberazione di scioglimento della Sottosezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sottosezionale per almeno quindici giorni.

Le deliberazioni concernenti il Regolamento della Sottosezione e le modifiche dello stesso non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 - Consiglio Direttivo – Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sottosezione; esso si compone di cinque componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Sottosezione, salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento, nello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I., ovvero nello Statuto della Sezione di appartenenza. In particolare esso assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sottosezione;
- trasmette annualmente alla Sezione di appartenenza, ai fini dell'approvazione da parte di quest'ultima, il piano di attività dell'anno seguente nonché il piano di eventuali ulteriori iniziative che dovessero concretizzarsi in corso d'anno;

- redige, collaziona e riordina le modifiche del Regolamento della Sottosezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- invia al Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza tutti gli atti che devono essere sottoposti alla sua approvazione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza riguardanti la Sottosezione;
- redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, e approva la relazione del Reggente. Il bilancio consuntivo dovrà riportare il dettaglio delle voci di spesa.
- trasmette annualmente, entro dieci giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci della Sottosezione, il bilancio consuntivo e la relativa rendicontazione, preventivo e la relazione del Reggente al **Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza**;
- prepone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., dello Statuto della Sezione di appartenenza e del presente Regolamento sottosezionale.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Reggente; nomina, inoltre, il Segretario e il Tesoriere, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto. Gli incarichi di segretario e tesoriere possono essere affidati allo stesso Socio

Art. 21 - Elezioni, durata e scioglimento del Consiglio Direttivo

Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.

La elezione deve svolgersi preferibilmente nella stessa assemblea di approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Con congruo anticipo rispetto alla scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo predispone una lista di candidati alla elezione a Consigliere di quelli da eleggere.

Provvede quindi a fissare la data delle elezioni che si svolgeranno entro il 31 gennaio. La data e le modalità delle elezioni dovranno essere comunicate per iscritto a tutti i Soci aventi diritto.

Ciascun elettore avrà a disposizione una scheda con i nominativi dei Soci candidati, elencati in ordine alfabetico, nonché un numero di spazi in bianco, pari al numero dei Soci da eleggere, per aggiungere altri nominativi.

Il voto verrà espresso ponendo un segno accanto al nome prescelto. La scheda con voti in numero superiore ai Consiglieri da eleggere è nulla, quella con numero inferiore è valida.

Lo scrutinio viene fatto pubblicamente e tutti i nominativi votati vengono messi a verbale secondo la graduatoria dei voti riportati.

A parità di voti, risulta eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione ed a parità di iscrizione, il più anziano di età.

Ad un eletto che rifiuti, si dimetta o decada dalla carica, subentra il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari, si deve convocare l'Assemblea per l'elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo della Sottosezione, il Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci della Sottosezione, da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione, per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Reggente, o dal Consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri secondo necessità ed opportunità, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione e inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Reggente, o in caso di sua mancanza od impedimento, dal Consigliere con più anzianità di iscrizione al C.A.I.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Reggente.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sottosezione che riguardi il componente del consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un Consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Reggente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al Reggente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

REGGENTE

Art. 23 - Reggente

Il Reggente della Sottosezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale ed assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;

- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal bilancio consuntivo, e preventivo della Sottosezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo e che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il Reggente è nominato dal Consiglio Direttivo e non può essere eletto per più di due volte consecutive.

Il candidato alla carica di reggente, al momento della elezione, deve avere anzianità di iscrizione alla Sottosezione non inferiore a due anni sociali completi, tuttavia questa condizione non trova applicazione per la nomina del primo reggente della Sottosezione.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 - Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sottosezione, ne tiene la contabilità conservandone ordinatamente tutta la documentazione, che potrà essere visionata su richiesta del Direttivo sezionale e/o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 25 - Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sottosezione. Si relaziona con il segretario della Sezione per quanto riguarda i tesseramenti della Sottosezione e qualsiasi altra documentazione necessaria.

TITOLO IV – CARICHE SOCIALI

Art. 26 - Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritti all'associazione da almeno due anni, tuttavia questa condizione non trova applicazione per la prima elezione degli organi sociali della Sottosezione;
- non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
- siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale;
- siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o al convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione d'incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidati ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o periferiche.

TITOLO V – PATRIMONIO

Art. 27 - Patrimonio

Il patrimonio sociale della Sottosezione è costituito da:

- eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- qualsiasi altra somma che venga erogata a favore della Sottosezione da enti o privati.

Le entrate sociali sono costituite:

- dalla parte di quote associative annuali di spettanza della Sottosezione;
- eventuali entrate per lo svolgimento di attività inerenti al punto 3 del presente regolamento;
- da contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici in favore della Sottosezione;
- da altre donazioni, proventi o lasciti in favore della Sottosezione.

I fondi liquidi, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sottosezione. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve.

Art. 28 - Quote associative annuali di spettanza della Sottosezione

Le quote di ammissione a Socio e le quote associative annuali raccolte dalla Sottosezione verranno interamente versate alla Sezione di appartenenza e non potranno in ogni caso essere inferiori a quelle deliberate dal Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza e dall'Assemblea dei Soci.

Una parte delle quote associative annuali verrà riversata alla Sottosezione, quale contributo per le spese di funzionamento, nella misura e con modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza, sentiti i responsabili della Sottosezione. Il pagamento verrà effettuato in due rate (acconto entro giugno dell'anno sociale e il saldo per fine anno dopo il conteggio dei Soci iscritti presso la Sottosezione).

Per una tracciabilità trasparente, tutti gli importi verranno effettuati a mezzo bonifico bancario o postale intestato alla Sottosezione. Tutti i flussi di cassa dovranno essere registrati e documentati in una prima nota cassa.

TITOLO VI – AMMINISTRAZIONE

Art. 29 - Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alla relazione del Reggente, deve essere presentato all'Assemblea dei Soci della Sottosezione per l'approvazione.

Il bilancio, reso pubblico mediante affissione all'albo sottosezionale per almeno dieci giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre, con chiarezza e veridicità, la situazione patrimoniale ed economica della Sottosezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni acquisiti, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Entro dieci giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, la Sottosezione deve trasmettere alla Sezione di appartenenza copia del bilancio consuntivo e preventivo approvati, copia della relazione del Reggente e copia del verbale dell'Assemblea stessa.

Nello stesso termine la Sottosezione deve trasmettere alla Sezione di appartenenza copia del verbale di eventuali Assemblee straordinarie.

TITOLO VII – TRASFORMAZIONE IN SEZIONE

Art. 30 - Trasformazione in Sezione

In caso di trasformazione della Sottosezione in Sezione si applicano le norme stabilite dal Regolamento Generale del C.A.I.

TITOLO VIII – SCIoglimento DELLA SOTTOSEZIONE

Art. 31 - Scioglimento della Sottosezione

L'Assemblea dei Soci della Sottosezione può deliberarne lo scioglimento con la maggioranza di tre quarti degli iscritti aventi diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza ne delibera lo scioglimento nei casi previsti dal suo ordinamento, dal Regolamento Generale del C.A.I. e dal Regolamento Disciplinare.

In caso di inerzia accertata, il Comitato Direttivo Regionale subentra d'ufficio con funzioni di supplenza e delibera nel termine di novanta giorni dalla conoscenza dei fatti.

In caso di scioglimento di una Sottosezione, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale o Interregionale dei Revisori dei Conti competenti per territorio.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite dal patrimonio della Sezione di appartenenza.

I Soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione di appartenenza, salvo chiedere il trasferimento ad altra Sezione a loro libera scelta.

TITOLO IX – CONTROVERSIE

Art. 32 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale di Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale di Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado.

Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale del C.A.I. e dal Regolamento Disciplinare, e non sia esaurito, nei suoi possibili gradi, l'intero iter della controversia relativa.

Art. 33 - Ricorsi

Contro le deliberazioni degli organi sottosezionali e sezionali che si ritengono assunte in violazione del presente Regolamento, dello Statuto della Sezione di appartenenza, dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., è ammesso ricorso secondo le norme del C.A.I.

TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni dello Statuto della Sezione di appartenenza.

Per tutto quanto non previsto nello Statuto della Sezione di appartenenza, si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 35 - Validità e modifiche

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci della Sottosezione e dopo la ratifica da parte del Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza.

Ogni modifica del presente Regolamento dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sottosezione ed acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza.

Il Presidente della Sezione
Agostino Iacobellis

